

SUPPLEMENTO SPECIALE DEL BOLLETTINO UFFICIALE

PER LA CONSULTAZIONE DELLA SOCIETÀ REGIONALE

Iniziative legislative, regolamentari, amministrative di rilevante importanza

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 50 "Iniziativa legislativa" dello Statuto della Regione Emilia-Romagna

IX legislatura

N. 11

23 giugno 2010

PROGETTO DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEL CONSIGLIERE BAZZONI

ROMAGNA, DETERMINAZIONE DEI CONFINI STORICI

Oggetto assembleare n. 108

Relazione

Con questo nuovo progetto di legge proseguo nella battaglia, condivisa da molti Romagnoli, intrapresa con precedenti ed analoghi progetti di legge, a partire da quello del 27 maggio 1998 nella VI legislatura a firma del Consigliere Ridolfi, pur sapendo che l'esito difficilmente sarà favorevole a causa dei pregiudizi della maggioranza che governa la Regione rispetto a tutto quanto riguarda la "questione Romagna".

Il presupposto del progetto di legge, è la distinzione, universalmente e storicamente riconosciuta, tra due entità territoriali dotate di caratteri diversi, storico-antropologici, linguistici, culturali, sociali ed economici.

La Romagna dal punto di vista storico non è una novità; basterebbe ricordare le carte del 1597 "Romagna Olim Flaminia" del Magini, quella del 1626 stampata ad Amsterdam che indica la Romagna come entità distinta nonostante fosse sottoposta a tre diversi domini, "La Regione della Romagna del 1694" con il suo nome storico e quella del 1851 pubblicata dall'Imperial Regio Istituto Geografico Militare di Vienna che è la prima moderna carta topografica della Regione. La Riforma in senso federalista dello Stato può permettere ai Romagnoli di richiedere un referendum sull'autonomia della Romagna, ma, a prescindere da questo importante riconoscimento di un diritto di democrazia diretta, la Romagna è comunque e storicamente un territorio diverso dall'Emilia con la quale forma l'unica regione d'Italia a statuto ordinario rimasta ancora composita: l'Emilia-Romagna.

La delimitazione ed il riconoscimento della Romagna dal punto di vista geografico, storico e culturale, che non significa necessariamente autonomia politica e amministrativa, continua ad essere un tabù. L'opposizione all'adempimento di quanto previsto dalla Costituzione è preconcepita ed ignora gli studi, le ricerche, gli approfondimenti, anche recentemente rinnovati, sui confini romagnoli. E' infatti noto che nelle prime opere cartografiche del sedicesimo secolo, il confine risultava ben individuato, ma c'erano dubbi per i periodi precedenti. Ulteriori più recenti approfondimenti chiariscono ancor meglio come il corso del Sillaro abbia sempre tenuto divisa la Romagna dai restanti territori dell'attuale regione composita, in direzione nord-ovest.

È nota a tutti l'eterogeneità dei due territori, che compongono la nostra regione, che emerge con tutta evidenza dalla sua denominazione binaria ("Emilia" e "Romagna"). La mia proposta di legge non prefigura di per sé alcuna separazione ed ecco perché non nomina quei territori romagnoli che sono ora aggregati ad una regione diversa dall'Emilia-Romagna, come quel decimo che fa parte della Toscana, mentre cita i territori della Valmarecchia i cui Comuni hanno deciso di aggregarsi alla provincia di Rimini. Il trattino, che unisce l'Emilia-Romagna è come tutti i trattini un segno che tiene insieme, uniti e distinti, gli elementi di un'espressione geografica composta.

Romandiola, ossia piccola Roma, indicò le terre mantenute prima dall'Impero Bizantino, poi dai Pontefici (e ne derivò il termine Romagna). Per tredici secoli, dunque, si parla di Romagna come regione ben distinta mentre addirittura non si parla di Emilia. È opinione concorde degli studiosi di geografia antropica ed economica che Bologna e il suo contado appartengono all'Emilia, non alla Romagna, come indicano differenze insormontabili linguistiche, economiche e culturali. Ecco perché anche in questo progetto di legge ripropongo come confine non già il Panaro o il Reno, ma quel fiume Sillaro, attraversato il quale il quale si-

curamente comincia la Romagna.

Carlo Cattaneo più volte si sofferma sulla realtà della Romagna. La Romagna, nata tredici secoli or sono, continua a vivere come entità antropologicamente definita e fa parte della stessa regione con l'Emilia, alla quale venne unita con un trattino che voleva essere l'espressione di una pari dignità, non certo l'indicazione di una appendice subalterna. La legge che presento intende appunto convalidare questa interpretazione: riconoscere una differenza storicamente affermata e costituzionalmente certificata, anche con un confine intraregionale. È un atto del tutto fondato sia sul piano politico che su quello giuridico ed è opportuno ed utile anche per molti aspetti concreti ed attuali. In questo quadro appare evidente come, per valorizzare i prodotti romagnoli, sia necessario ben individuare e circoscrivere l'area dove questi sono prodotti o coltivati, cioè delimitarne i confini entro i quali poter usare certe denominazioni. Nell'attuale quadro indistinto non si riesce con profitto ad esaltarne le necessarie diversità e la tipicità, che si possono tradurre in valore aggiunto ed in un grande fattore di marketing e di rivalutazione di un'immagine che è stata troppo appannata anche da scelte ed imposizioni sbagliate della Regione.

PROGETTO DI LEGGE

Art. 1

Romagna: determinazione dei Confini Storici

Il territorio romagnolo nell'ambito della composita Regione Emilia-Romagna è delimitato a nord-ovest e nord dal fiume Sillaro, dalla sorgente alla confluenza nel fiume Reno e da quest'ultimo fino alla foce. A est, sud e sud-ovest, è delimitato dagli attuali confini regionali, con l'inclusione del territorio dei Comuni della Val Marecchia che hanno recentemente deciso di entrare nella Provincia di Rimini. La Regione promuove e sostiene anche finanziariamente le più significative iniziative pubbliche e private volte a conservare e rivalutare le tradizioni, il folclore, le specificità culturali e sociali della Romagna e fra queste il dialetto e la valorizzazione delle tradizioni marinare, delle valli, dei parchi montani e di pianura e delle aggregazioni storico-culturali come le "Terre Malatestiane".

Art. 2

Segnaletica con denominazione geografica

Le Amministrazioni Provinciali ed i Comuni che fanno parte dell'area identificata nell'art. 1 possono delimitare il loro terri-

torio con cartelli che contengano la denominazione geografica, storica e culturale Romagna.

Art. 3

Denominazione

Tutti gli Enti pubblici o privati, le iniziative culturali, economiche e sociali promosse o realizzate nel territorio delimitato dall'art. 1 possono utilizzare la denominazione "Romagna" e l'aggettivo "romagnolo". Per quanto riguarda l'area di costa che va dalla foce del Reno al monte di Gabicce, verrà ripristinata dalla Regione la denominazione storica "Riviera Romagnola" e tale denominazione verrà utilizzata in forma esclusiva.

Art. 4

Marchi, loghi e denominazione delle produzioni romagnole

Tutte le produzioni agricole, industriali, artigianali e culturali espresse dal territorio di cui all'art. 1 possono utilizzare la denominazione "Romagna" "di Romagna" o l'aggettivo "romagnolo".

Art. 5

Azioni di tutela

La Regione tutelerà l'autenticità e la tipicità romagnola con successive apposite norme ed atti amministrativi.

COMUNICATO REDAZIONALE

Si comunica che con Legge regionale 6 luglio 2009, n. 7 (pubblicata nel BUR n. 117 del 7 luglio 2009) il Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna, dal 1 gennaio 2010, è redatto esclusivamente in forma digitale e consultabile on line. La Regione Emilia-Romagna garantisce l'accesso libero e gratuito a tutti i cittadini interessati tramite il proprio sito <http://bur.regione.emilia-romagna.it>

La consultazione gratuita del BURERT dal 1 gennaio 2010 è garantita anche presso gli Uffici Relazioni con il Pubblico e le Biblioteche della Regione e degli Enti Locali.

Presso i Comuni della Regione è inoltre disponibile in visione gratuita almeno una copia stampata dell'ultimo numero. È sempre possibile richiedere alla Redazione del BURERT l'invio a mezzo posta di una copia della pubblicazione dietro apposito pagamento in contrassegno.